



*Modalità operative e ammontare
dell'Assegno di Ricollocazione*

Sommario

1	Premessa	4
2	Definizioni.....	5
3	I destinatari dell’assegno individuale di ricollocazione	5
4	I soggetti erogatori della misura di politica attiva	6
5	Servizi e misure compresi nell’assegno di ricollocazione	7
6	Procedura di gestione dell’assegno di ricollocazione	7
6.1	Richiesta, rilascio dell’AdR e fissazione del primo appuntamento	7
6.2	Svolgimento del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione.....	8
6.3	Obblighi reciproci del destinatario (condizionalità) e del soggetto erogatore	9
6.4	Cambio del soggetto erogatore.....	10
7	Ammontare e condizioni di riconoscimento dell’assegno individuale di ricollocazione	10
7.1	Premessa	10
7.2	Riconoscimento dell’Assegno in caso di risultato occupazionale.....	12
7.2.1	Casi di successo occupazionale	12
7.2.2	Importo dell’assegno in caso di successo occupazionale.....	12
7.2.3	Condizioni e tempi per il riconoscimento dell’ammontare in caso di successo occupazionale.....	14
7.2.4	Casi di proroghe ai fini del maggior riconoscimento dell’ammontare dell’AdR	15
7.3	AdR in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale	16
7.3.1	Ammontare in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo occupazionale (Fee4Services).....	16
7.3.2	Condizioni e tempi per il riconoscimento del fee4services in caso di insuccesso occupazionale.....	16
8	Costi standard	17

8.1 Documentazione da sottoporre a verifica per il riconoscimento dei costi	18
9 Gestione del budget	18
10 Sperimentazione	19
10.1 Caratteristiche della sperimentazione	19
10.2 Estrazione del campione ai fini della sperimentazione	20

1 Premessa

L'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 introduce una misura di politica attiva, denominata assegno di ricollocazione, per i percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi, spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.

A coloro che ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso cui hanno sottoscritto il patto di servizio, ovvero mediante la procedura telematica di cui all'articolo 20, comma 4, è riconosciuto l'assegno individuale di ricollocazione, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12 del citato Decreto Legislativo n. 150 del 2015.

Il servizio è richiesto, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato.

Il servizio di assistenza alla ricollocazione prevede:

- l'affiancamento di un tutor al soggetto destinatario dell'assegno;
- un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
- l'assunzione dell'onere del destinatario dell'assegno di svolgere le attività individuate dal tutor e di accettare una offerta di lavoro congrua;
- l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'Anpal il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività proposte nell'ambito del servizio, o di una offerta di lavoro congrua, al fine dell'attuazione dei meccanismi di condizionalità di cui all'articolo 21, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo n. 150 del 2015;
- la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

L'articolo 23 prescrive anche una stretta sinergia tra i soggetti accreditati e i centri dell'impiego, in particolare, in caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, quest'ultimo è tenuto a darne

immediata comunicazione al centro per l'impiego che ha rilasciato l'assegno di ricollocazione che provvede ad aggiornare il patto di servizio.

Con riferimento alle risorse finanziarie, l'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015 stabilisce che al finanziamento dell'assegno di ricollocazione concorrono:

- le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013;
- le risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24, cioè tramite intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La presente delibera è finalizzata a determinare, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 150 del 2015, le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione. Tali modalità potranno essere oggetto di revisione tenuto conto degli esiti della sperimentazione di cui al paragrafo 10.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015 con riferimento all'offerta congrua, restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 41 e 42, della legge 92/2012.

2 Definizioni

Ai fini della presente delibera si utilizzano le seguenti terminologie:

- a) **destinatario**: il soggetto disoccupato cui è rilasciato l'assegno di ricollocazione;
- b) **soggetto erogatore**: il servizio per l'impiego, pubblico o privato, prescelto dal destinatario per l'erogazione del servizio di assistenza alla ricollocazione;
- c) **servizio di assistenza alla ricollocazione**: il servizio di Assistenza intensiva nella ricerca attiva di lavoro fornito dal soggetto erogatore;
- d) **sistema informativo unitario**: il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015.

3 I destinatari dell'assegno individuale di ricollocazione

Ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015, l'assegno di ricollocazione (di seguito, AdR) spetta ai *“disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) (...) la cui durata di*

disoccupazione eccede i quattro mesi”. Non tutti i disoccupati, dunque, hanno diritto all’assegno, ma solo i percettori di NASpI da più di quattro mesi. Il destinatario può liberamente scegliere se usufruire di tale servizio di assistenza presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi dell’articolo 12 del citato Decreto Legislativo n. 150 del 2015.

I disoccupati percettori di NASpI da più di quattro mesi, già impegnati in misure di politica attiva analoghe (solitamente denominate contratto di ricollocazione, assegno di ricollocazione, accompagnamento al lavoro o dote lavoro) erogate dalle Regioni e Province Autonome non potranno partecipare alla sperimentazione dell’Assegno di ricollocazione, per tutta la durata dell’erogazione della misura regionale.

Al contempo non potranno richiedere il rilascio dell’assegno di ricollocazione le persone coinvolte in misure di politica attiva finanziate da un soggetto pubblico, quali corsi di formazione per l’inserimento lavorativo, corsi di formazione per l’adempimento dell’obbligo formativo, tirocini extracurriculari, servizio civile, o coloro che abbiano avuto riconosciuto un finanziamento pubblico per l’avvio di una attività di lavoro.

4 I soggetti erogatori della misura di politica attiva

Il Decreto Legislativo n. 150 del 2015 prevede che l’AdR possa essere speso presso un centro per l’impiego (*ope legis*) o presso un soggetto accreditato, ai sensi dell’articolo 12 del citato Decreto n. 150.

In caso di scelta del primo soggetto, esso può anche essere un centro per l’impiego diverso da quello presso cui il destinatario dell’AdR ha stipulato il patto di servizio personalizzato.

Nelle more della piena attuazione dell’articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo n. 150 del 2015, possono erogare il servizio di assistenza intensiva nella ricerca di una occupazione i soggetti accreditati a livello nazionale e i soggetti accreditati secondo i sistemi di accreditamento regionale, nonché i centri per l’impiego, di cui all’articolo 18, comma 1, del citato decreto legislativo..

I soggetti accreditati avranno obbligo di comunicare all’Anpal le informazioni relative alle sedi operative presso cui sarà reso disponibile il servizio di cui al punto 5.

Nelle Regioni considerate “meno sviluppate” o “in transizione” ai sensi dell’articolo 90 del Regolamento (CE) 1303/2013, è consentita la creazione di “Sportelli Temporanei Territoriali”, le cui caratteristiche saranno individuate nell’ambito dell’apposito Avviso.

I soggetti accreditati possono partecipare al sistema di gestione dell'AdR a seguito della manifestazione di interesse e inserimento nel Sistema informativo unitario, che ne consentirà la relativa georeferenziazione.

Allo scopo di mantenere elevati livelli di servizio, i soggetti accreditati possono comunicare, in relazione a specifici periodi di tempo, di non essere più in grado di prendere in carico ulteriori soggetti. In tal caso, l'Anpal non li evidenzia tra i soggetti erogatori disponibili.

5 Servizi e misure compresi nell'assegno di ricollocazione

Il “servizio di assistenza alla ricollocazione”, previsto all'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015, consiste in attività di “**Assistenza intensiva nella ricerca attiva di lavoro**”, e si compone di due prestazioni principali:

- a) **Assistenza alla persona e tutoraggio** finalizzato ad assistere in modo continuativo il soggetto in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, attraverso l'assegnazione di un tutor, la definizione e condivisione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro;
- b) **Ricerca intensiva di opportunità occupazionali** finalizzata alla promozione del profilo professionale del titolare dell'AdR verso i potenziali datori di lavoro, alla selezione dei posti vacanti, all'assistenza alla preselezione, sino alle prime fasi di inserimento in azienda.

6 Procedura di gestione dell'assegno di ricollocazione

6.1 *Richiesta, rilascio dell'AdR e fissazione del primo appuntamento*

Il percettore NASPI matura il diritto a richiedere l'AdR al termine del quarto mese di disoccupazione.

Allo scadere del quarto mese di disoccupazione, il Sistema informativo unitario invierà una comunicazione al potenziale destinatario, contenente una breve descrizione del funzionamento dell'assegno ed il collegamento alla pagina del portale dell'Anpal (nell'ambito del Sistema informativo unitario), ove richiedere l'assegno.

Il potenziale destinatario potrà farne richiesta attraverso il Sistema informativo unitario, scegliendo contestualmente la sede operativa del soggetto erogatore presso il quale intende ricevere il “servizio di assistenza alla ricollocazione” e prendendo appuntamento con la sede operativa prescelta, la quale è tenuta a erogare il servizio richiesto.

La richiesta di AdR, presentata telematicamente per il tramite del Sistema informativo unitario, viene comunicata direttamente al Cpi che ha in carico il destinatario, unitamente al valore della profilazione (che viene ricalcolato alla data della richiesta) ed al conseguente valore individualizzato dell'assegno di ricollocazione.

In alternativa a tale procedura interamente telematica, e sulla base delle indicazioni fornite in relazione alle specifiche Regioni e Province autonome, il destinatario dell'AdR potrà rivolgersi al Cpi competente, per richiedere l'assegno.

Il Cpi, nei quindici (15) giorni lavorativi successivi (decorrenti dalla notifica di arrivo della richiesta di AdR) effettua le eventuali verifiche e rilascia l'assegno (validando la procedura di rilascio da parte del Sistema informativo unitario e eventualmente rilasciando una copia su richiesta dell'interessato), ovvero lo nega, con provvedimento motivato, che va caricato sul sistema. Decorso tale periodo di tempo in assenza di operazioni da parte del Cpi, l'AdR si considera rilasciato (silenzio-assenso); anche in questo caso ogni Cpi (a prescindere dalla competenza territoriale) potrà rilasciare copia su richiesta dell'interessato.

In caso di diniego del rilascio da parte del Cpi, l'appuntamento eventualmente preso con il soggetto erogatore viene annullato e di tale annullamento viene data comunicazione al soggetto erogatore.

In caso di rilascio dell'assegno (anche in seguito al formarsi del silenzio-assenso), il lavoratore ha l'onere di recarsi dal soggetto erogatore, nella data dell'appuntamento.

6.2 Svolgimento del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione

Nei quattordici giorni successivi alla data di svolgimento del primo appuntamento dovrà essere perfezionato il "programma di ricerca intensiva" e assegnato il tutor.

L'effettuazione del primo appuntamento sospende il Patto di Servizio Personalizzato eventualmente sottoscritto dal destinatario con il Cpi competente, ai sensi della normativa vigente.

Il Sistema informativo unitario traccia l'insieme delle attività pianificate, concordate e svolte tra l'ente erogatore scelto e il percettore titolare dell'AdR. Il Sistema informativo unitario permette la stampa del programma.

Il programma di ricerca intensiva deve essere sottoscritto dal soggetto destinatario e dall'operatore del soggetto erogatore (nella persona del tutor). Nel "programma di ricerca intensiva", devono essere riportate:

- o generalità del percettore

- generalità dell'ente erogatore e della sede operativa
- tutor assegnato e recapiti dello stesso
- data del primo appuntamento
- ammontare dell'AdR
- reciproci impegni
- obblighi del percettore e obblighi del soggetto erogatore, anche in relazione ai meccanismi della condizionalità
- informazioni sul meccanismo di condizionalità

Successivamente alla stipula del programma, il soggetto erogatore dovrà riportare, tramite le apposite funzionalità del Sistema informativo unitario le seguenti informazioni:

- data dei successivi momenti di verifica
- principali attività correlate al servizio di assistenza alla ricollocazione
- tracciatura dello svolgimento o meno delle attività (ai fini del meccanismo di condizionalità)
- motivazioni per la mancata presentazione o il mancato svolgimento di attività concordate e la relativa documentazione a supporto
- estremi della congrua offerta di lavoro e apposita documentazione attestante la proposta.

E' fatto obbligo al soggetto erogatore di tenere traccia di tutta la documentazione di gestione del servizio di ricerca intensiva e inserirla nel Sistema informativo unitario.

6.3 Obblighi reciproci del destinatario (condizionalità) e del soggetto erogatore

Per la buona riuscita del servizio di assistenza alla ricollocazione devono impegnarsi sia il percettore sia il tutor assegnato.

A tale fine il soggetto erogatore ha l'obbligo di comunicare al Cpi competente i comportamenti del destinatario che comportino l'applicabilità delle sanzioni di cui al combinato disposto dell'articolo 23, comma 5, lettera e) e dell'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015:

- in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, del percettore agli incontri o alle attività concordate (ivi incluso il primo appuntamento), scatta il meccanismo di condizionalità previsto dall'articolo 21, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo n. 150 del 2015;
- in caso di mancata accettazione di un'offerta congrua di lavoro, scatta il meccanismo di condizionalità previsto dall'articolo 21, comma 7, lett. d), del Decreto Legislativo n. 150 del 2015;

In tali casi, il centro per l'impiego, a seconda delle fattispecie verificatesi, adotta due possibili tipologie di provvedimenti.

La prima tipologia di provvedimento, di carattere accertativo, è adottata nei casi che danno luogo a decurtazione totale o parziale della mensilità di prestazione a sostegno nel reddito. Tale provvedimento è inviato all'ANPAL e all'INPS, tramite il Sistema informativo unitario, per l'adozione degli atti di competenza dell'INPS.

La seconda tipologia di provvedimento, di carattere sanzionatorio, attesta la decadenza dallo stato di disoccupazione, nelle ipotesi di ingiustificato rifiuto di un'offerta congrua di lavoro o di mancata presentazione agli appuntamenti, oltre la seconda volta. Tale provvedimento viene trasmesso all'ANPAL e all'INPS, con le medesime modalità di cui sopra, per l'adozione degli atti di competenza dell'INPS, relativamente alla decadenza dalla prestazione.

Inoltre, in caso di comportamenti non congrui e non supportati da giustificati motivi, da parte del soggetto erogatore o del tutor assegnato, il Sistema informativo unitario permette, attraverso apposito modulo, la comunicazione da parte del percettore titolare dell'AdR di quanto accaduto. Tale comunicazione viene notificata al Cpi di competenza, al soggetto erogatore e all'Anpal.

6.4 Cambio del soggetto erogatore

Salvo precedenti segnalazioni di comportamenti non congrui e non giustificati del soggetto erogatore da parte del destinatario dell'AdR, a quest'ultimo è consentito cambiare una sola volta il soggetto erogatore durante la fase propedeutica di perfezionamento e condivisione del "programma di ricerca intensiva" e/o durante la gestione dei "servizi di assistenza alla ricollocazione": nell'operare il cambio, il percettore dichiara telematicamente, tramite il sistema, all'Anpal, al Cpi e al soggetto erogatore precedentemente scelto, i giustificati motivi, a supporto della scelta di cambio.

Non è consentito cambiare soggetto erogatore a seguito della formalizzazione da parte del soggetto erogatore di una offerta congrua di lavoro.

7 Ammontare e condizioni di riconoscimento dell'assegno individuale di ricollocazione

7.1 Premessa

Nella definizione dell'ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione occorre tenere presente quanto previsto all'articolo 23, comma 7, lett. a), b), e c) del Decreto Legislativo n. 150 del 2015:

- a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
- b) definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in maniera da mantenere l'economicità dell'attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali l'attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
- c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale di occupabilità.

In coerenza con i criteri normativi richiamati l'assegno di ricollocazione ha due possibili importi, sulla base del conseguimento del risultato:

- a) *in caso di conseguimento del risultato occupazionale*, l'importo dell'AdR varia da un valore minimo a un valore massimo a seconda dell'esito del profiling (grado di svantaggio) e della tipologia di contratto (se a termine o no).
- b) *solo in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale e a determinate condizioni descritte di seguito*, l'importo dell'AdR è limitato ad una quota fissa, denominata Fee4Service, e correlata alle azioni minime realizzate nell'attivare il soggetto nel percorso di ricollocazione.

Ai fini della determinazione dell'AdR si prendono a riferimento i seguenti principi e parametri:

- il servizio reso ad una persona più distante dal mercato del lavoro comporta una maggiore intensità di impegno rispetto a quello reso ad una persona più vicina al mercato del lavoro.
- la diversa tipologia contrattuale comporta una gradazione del successo occupazionale ottenuto dalla sede operativa.
- l'assunzione a tempo indeterminato e pieno fa conseguire un duplice risultato: offre stabilità al percettore dell'AdR e permette il trasferimento di risorse da politica passiva ad attiva, generando quindi possibilità di finanziare ulteriori AdR per altri percettori.

Il servizio di assistenza intensiva si intende concluso quando siano trascorsi i 180 giorni solari, salvo che il destinatario ed il soggetto erogatore non ritengano opportuno prorogarne la durata per un periodo di altri 180 giorni. Il computo dei termini avviene al netto delle sospensioni per contratti di lavoro di durata inferiore ai 180 giorni.

Il servizio di assistenza intensiva si conclude anticipatamente quando sia stato raggiunto un risultato occupazionale relativo ad un contratto di lavoro di durata almeno pari a 6 mesi. In tali casi l'assegno di ricollocazione viene riscosso.

In caso di proposta di lavoro inferiore ai 6 mesi (regioni meno sviluppate) il servizio di assistenza intensiva è sospeso ed il sistema informativo unitario comunica gli estremi della sospensione ad Anpal e al Cpi. In tali casi al termine della sospensione del servizio l'importo dell'assegno di ricollocazione è decurtato dell'importo già riscosso.

7.2 Riconoscimento dell'Assegno in caso di risultato occupazionale

7.2.1 Casi di successo occupazionale

In caso di successo occupazionale, l'Assegno viene riconosciuto sulla base della tipologia di contratto e dell'esito della profilazione.

Le tipologie di contratti per i quali si riconosce l'esito occupazionale sono i seguenti:

- Tempo indeterminato, compreso l'apprendistato
- Tempo determinato maggiore o uguale a 6 mesi

Inoltre, al fine di valorizzare esperienze lavorative che contribuiscano a rendere il soggetto impegnato in una attività lavorativa nei territori in cui il sistema economico non sia in grado di garantire offerte lavorative stabili (Regioni "meno sviluppate") si riconosce l'assegno anche a seguito di assunzione con un contratto breve con durata uguale o superiore ai 3 mesi.

Il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato o indeterminato, con o senza obbligo di disponibilità, non comporta il raggiungimento del risultato occupazionale.

7.2.2 Importo dell'assegno in caso di successo occupazionale

Ai fini della determinazione dell'Assegno in caso di successo occupazionale:

- l'indice di profilazione è costituito da un valore compreso tra 0 (probabilità nulla di restare disoccupato nei successivi 12 mesi) e 1 (probabilità totale di restare disoccupato nei successivi 12 mesi)
- l'ammontare dell'AdR varia quindi tra *un minimo* e un *massimo secondo una funzione continua*:
 - a seconda del valore dell'indice di profilazione;
 - a seconda del tipo di contratto alla base del rapporto di lavoro.

L'importo dell'assegno di ricollocazione è calcolato come segue:

- a) per i valori di p inferiori a 0,5 il valore è posto pari al minimo;
 b) per i valori di p superiori a 0,5, l'algoritmo è il seguente:

$$AdR = m + (p-0,5) * 2 * (M-m)$$

Ove:

AdR	importo dell'assegno di ricollocazione
p	indice di profilazione
m	importo minimo dell'assegno di ricollocazione per la specifica tipologia contrattuale
M	importo massimo dell'assegno di ricollocazione per la specifica tipologia contrattuale

Tavola 5 – Valori minimi e massimi dell'AdR riconoscibili in caso di risultato occupazionale

Tipologia contrattuale	Valore minimo AdR (euro)	Valore massimo AdR (euro)
Contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato)	1.000	5.000
Contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi	500	2.500
Contratto a termine compreso superiore o uguale a 3 mesi e fino a 6 mesi (*)	250	1.250

(*) Solo per le Regioni "meno sviluppate".

Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'AdR, si prende a riferimento l'indice di profilazione calcolato al momento della richiesta dell'AdR.

Il calcolo dell'ammontare è approssimato all'unità di euro.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, si considera raggiunto il risultato occupazionale solo in presenza di una percentuale di part-time almeno pari al 50% dell'orario normale di lavoro (tale percentuale rimane ferma anche per quei casi in cui il contratto collettivo di settore preveda una percentuale minima di part-time inferiore al 50%). In tale ipotesi, l'importo da riconoscere sarà pari all'ammontare dell'assegno di ricollocazione per il contratto in questione, moltiplicato per la percentuale di part-time.

I parametri di costo definiti per il riconoscimento dell'AdR saranno riparametrati qualora dall'analisi dell'indice FOI (indice dei prezzi al consumo

per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi) risulti una rivalutazione monetaria percentuale pari o superiore al 5%.

7.2.3 Condizioni e tempi per il riconoscimento dell'ammontare in caso di successo occupazionale

L'AdR viene riconosciuto a buon esito occupazionale, sulla base della richiesta ricevuta da parte del soggetto erogatore, verificata anche in ragione delle comunicazioni obbligatorie.

Il diritto al corrispettivo è maturato ad assunzione avvenuta, ed è corrisposto come di seguito:

- nel caso del contratto a tempo indeterminato in 4 ratei trimestrali di pari importo, la prima delle quali alla stipula del contratto;
- nel caso di contratto a termine di durata superiore o eguale a 6 mesi in 2 ratei semestrali di pari importo, la prima delle quali alla stipula del contratto;
- nel caso di contratto a termine di durata compresa tra 3 e 6 mesi (solo regioni meno sviluppate) in unica soluzione, alla stipula del contratto.

In caso di mancata conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto (12 mesi nel caso di contratto a tempo indeterminato, 6 o 3 mesi per i contratti a termine, a seconda della relativa durata) si provvederà al recupero, anche mediante compensazione, delle seguenti percentuali dell'importo:

a) Regioni "meno sviluppate"

Tipologia di contratto	Cessazione anticipata		
	prima di 3 mesi	tra il 4° ed il 6° mese	tra il 7° e il 12° mese
contratto a tempo indeterminato	100%	75%	50%
contratto a termine di durata superiore o eguale a 6 mesi	100%	50%	
contratto a termine di durata superiore o eguale a 3 mesi	100%		

b) Altre Regioni

Tipologia di contratto	Cessazione anticipata	
	prima di 6 mesi	tra il 7° e il 12° mese
contratto a tempo indeterminato	100%	50%
contratto a termine di durata superiore o	100%	

eguale a 6 mesi

7.2.4 Casi di proroghe ai fini del maggior riconoscimento dell'ammontare dell'AdR

Si prevede che il soggetto erogatore, in caso di successo occupazionale con un rapporto di lavoro a termine, possa continuare ad operare per migliorare la condizione lavorativa del titolare dell'AdR in modo da ottenere come ulteriore risultato il consolidamento del periodo di lavoro stesso.

Si prevede la possibilità che alla sede operativa venga riconosciuto un importo maggiore solo a seguito di proroga o trasformazione del contratto senza soluzione di continuità. Tale importo è pari alla differenza con quanto già eventualmente percepito per il precedente contratto.

Sono previste esclusivamente le seguenti casistiche:

Tipologia	Condizione	Regola
Trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato	Entro la fine del rapporto di lavoro a termine derivante dal primo contratto, si procede alla trasformazione a tempo indeterminato.	Se la trasformazione avviene entro il dodicesimo mese dall'inizio del primo rapporto di lavoro a termine, la sede operativa ha diritto a vedersi riconosciuto il maggiore importo, previsto per l'assunzione a tempo indeterminato.
Trasformazione del tempo indeterminato da part time a full time	Il datore di lavoro inizia un rapporto di lavoro a tempo parziale. Entro i primi 12 mesi cambia il rapporto a tempo pieno	La sede operativa ha diritto a vedersi riconosciuto il maggiore importo.
Proroga di contratto tra tre e sei mesi (con risultato complessivo del rapporto di lavoro uguale o superiore a sei mesi)	Entro la fine del rapporto di lavoro derivante dal primo contratto, si procede alla proroga per un periodo temporale che permette di raggiungere o superare i 6 mesi.	La sede operativa ha diritto a vedersi riconosciuto il maggiore importo dell'AdR, previsto per la tipologia di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi.

Se nel frattempo sono state erogate somme parziali, verrà riconosciuta la differenza tra il valore maggiore e quanto già incassato per il successo occupazionale conseguito prima della proroga.

Il soggetto erogatore che, avendo ricevuto già una somma, accede al maggiore importo, in caso di trasformazione o proroga, potrà richiedere il saldo nei tempi previsti per la casistica con importo maggiore.

7.3 AdR in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale

7.3.1 Ammontare in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale (Fee4Services).

Nei casi di *mancato raggiungimento dell'esito occupazionale*, è riconosciuta una quota fissa in relazione al servizio di “assistenza intensiva alla ricollocazione” con l'individuazione del tutor e la definizione del programma; tale quota fissa è denominata **Fee4Services**.

Il valore massimo della Fee4Services è di **€ 106,50**, corrispondente ad una stima di tempo pari a 3 ore di attività svolte (primo colloquio e stipula del programma di ricerca intensiva), indipendentemente dall'indice di profilazione.

Per il riconoscimento, la sede operativa del soggetto erogatore deve tracciare nel Sistema informativo le attività di “primo colloquio”, definizione del “programma di ricerca intensiva” e assegnazione del tutor.

Per la determinazione del valore del Fee4Services è stato preso come riferimento il parametro orario di € 35,50 determinato nel Programma Garanzia Giovani per l'orientamento specialistico, scheda 1-C.

I parametri di costo definiti per il riconoscimento del Fee4Services saranno riparametrati qualora dall'analisi dell'indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi) risulti una rivalutazione monetaria percentuale pari o superiore al 5%.

7.3.2 Condizioni e tempi per il riconoscimento del fee4services in caso di insuccesso occupazionale

Il Fee4services, limitatamente ai casi di insuccesso occupazionale, è riconosciuto solo all'avverarsi di una percentuale “soglia minima” di successi occupazionali raggiunti nei 6 mesi precedenti.

La soglia limite per il riconoscimento del Fee4services è fissata ad un valore pari al 110% della percentuale di percettori di NASpI che, per provincia, si reimpieghi nell'intervallo di tempo tra i 5 e gli 11 mesi di fruizione della NASpI, secondo quanto desumibile dai dati INPS relativi al periodo temporale più recente disponibile.

Ai fini del calcolo, si applicano le seguenti regole:

- si prendono a riferimento i soggetti presi in carico in un semestre dell'anno civile (dal 1° gennaio al 30 giugno ovvero dal 1° luglio al 31 dicembre); vengono esclusi dal calcolo i soggetti per i quali sia intercorso uno dei seguenti eventi:
 - cambio del soggetto erogatore da parte del destinatario, salvo che sia dovuto a fatto dell'ente erogatore;
 - perdita dei requisiti a seguito di verifiche/controlli;
 - chiusura per sanzioni nei confronti del destinatario.
- il calcolo è effettuato dal sistema informativo unitario, con riferimento a ciascuna sede operativa;
- non vengono tenuti in considerazione i periodi di proroga dell'assegno di ricollocazione.

La formula di calcolo è la seguente:

$$\frac{AdR_{so}}{AdR}$$

in cui:

AdR_{so}	AdR chiusi con successo occupazionale con riferimento ai soggetti presi in carico nel semestre considerato
AdR	Soggetti presi in carico nello stesso semestre

Il calcolo è effettuato al termine del semestre successivo a quello di riferimento.

Se la percentuale risultante è uguale o superiore a quella fissata, allora la sede operativa vedrà riconosciuto tanti Fee4Service quanti sono gli AdR chiusi senza risultato occupazionale.

Se la percentuale risultante è inferiore a quella fissata, allora la sede operativa ha diritto al riconoscimento dei soli AdR chiusi con successo occupazionale.

8 Costi standard

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 150 del 2015, l'importo di cui al punto 7 della presente delibera, costituisce standard di costo a livello nazionale con riferimento alle attività e con le modalità attuative descritte nella presente delibera.

8.1 Documentazione da sottoporre a verifica per il riconoscimento dei costi

Di seguito si elenca la documentazione da produrre ai fini dei controlli previsti per il riconoscimento dei costi. Si specifica che, ai fini dell'ammissibilità del rimborso, i documenti oggetto di verifica on desk saranno caricati dai soggetti competenti nei sistemi informativi nazionali, secondo le modalità definite dai sistemi di gestione e controllo (Si.Ge.Co.):

- a) in tutti i casi:
 - programma di assistenza intensiva, firmato dal destinatario dell'AdR e dal soggetto erogatore;
- b) in caso di successo occupazionale, è inoltre prevista la seguente documentazione:
 - identificativo delle comunicazioni obbligatorie o altra documentazione attestante l'avvenuta comunicazione dell'attivazione del contratto di lavoro.
- c) in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale, per il riconoscimento della Fee4services:
 - documento che certifica le attività e le effettive ore di erogazione del servizio, firmato dall'operatore e dal destinatario (per le attività in front-office) ovvero documento che certifica le attività e le effettive ore di prestazione, firmato dal responsabile dell'operatore che ha prestato il servizio (per le attività in back-office).

9 Gestione del budget

Si prevede una gestione dinamica del budget relativo alla sperimentazione dell'AdR: allo scopo di ottimizzare le risorse, l'ammontare complessivo degli assegni rilasciati deve tener conto che la spesa a consuntivo sarà inferiore a tale valore quanto più bassa è la percentuale di successi, mentre per i restanti casi spetterà, tutt'al più, il Fee4services.

La fase di sperimentazione, di cui al punto 10, consentirà pertanto di avere indicazioni circa i valori attesi dell'importo medio dell'assegno, del numero di successi occupazionali, nonché del numero di Fee4Services da corrispondere. Tali valori consentiranno di calcolare il numero di assegni da rilasciare in relazione alle somme impegnate.

Allo scopo di mantenere un margine prudenziale, l'Anpal rilascerà un numero di AdR inferiore del 15% rispetto a quanto prevedibile rispetto ai dati disponibili.

10 Sperimentazione

Allo scopo di avviare tempestivamente la gestione dell'Assegno di ricollocazione come politica attiva nazionale valida su tutto il territorio, e nelle more del completamento di tutti gli applicativi per la messa a regime del sistema, sarà avviata una sperimentazione su un campione di soggetti destinatari, scelto mediante procedure di estrazione casuale dallo stock di potenziali destinatari comunicato dall'INPS.

Il campione avrà una numerosità di almeno 20.000 soggetti, con l'obiettivo di rilasciare almeno 10.000 assegni di ricollocazione. In caso di percentuale di richiesta inferiore al 50% si darà luogo al coinvolgimento di ulteriori soggetti anch'essi estratti con metodo casuale.

I CPI coinvolti in questa prima fase sperimentale in qualità di soggetti erogatori saranno selezionati dalle amministrazioni regionali competenti, al fine di contemperare l'esigenza di non aggravare i compiti dei predetti uffici, attualmente in fase di riorganizzazione a seguito dell'implementazione delle disposizioni della legge n. 56/2014 e del Decreto Legislativo n. 150 del 2015 con quella di garantire la loro partecipazione alla gestione dell'assegno di ricollocazione, quale misura di politica attiva nazionale.

Le amministrazioni regionali competenti, nel selezionare i Cpi, garantiranno un'adeguata copertura territoriale degli uffici coinvolti, per offrire ai soggetti destinatari dell'assegno di ricollocazione un servizio idoneo e quanto più capillare possibile sul territorio di riferimento.

In relazione alla fase di sperimentazione sarà utilizzato, in attesa della piena attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2015, il meccanismo dei accreditamento nazionale di cui alla delibera n. 7/2016, nonché i sistemi di accreditamento regionali già in vigore.

10.1 Caratteristiche della sperimentazione

Alla sperimentazione si applicheranno tutte le regole previste dal presente documento, con le particolarità descritte in questo paragrafo.

I soggetti percettori di NASPI coinvolti saranno inseriti automaticamente negli archivi del Sistema informativo unitario, conformemente a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del Decreto Legislativo n. 150 del 2015; gli stessi dovranno registrarsi per avere le credenziali di accesso al sistema.

Il destinatario potrà fare richiesta dell'AdR attraverso il Sistema informativo unitario, scegliendo contestualmente la sede operativa del soggetto erogatore presso il quale intende ricevere il "servizio di assistenza alla ricollocazione" e prendendo appuntamento con la sede operativa prescelta, la quale è tenuta a erogare il servizio richiesto.

In alternativa a tale procedura interamente telematica, e sulla base delle indicazioni fornite in relazione alle specifiche Regioni e Province autonome, il destinatario dell'AdR potrà rivolgersi al Cpi competente, per richiedere l'assegno.

A seguito del rilascio dell'AdR, il destinatario ha l'onere di recarsi dal soggetto erogatore, nella data dell'appuntamento fissato o, in mancanza, nei 14 giorni successivi.

E' fatto obbligo al soggetto erogatore di tenere traccia di tutta la documentazione di gestione del servizio di ricerca intensiva e di inserire le informazioni richieste dal sistema informativo unitario non appena saranno disponibili le relative funzionalità.

Anche per la fase di sperimentazione i soggetti accreditati a livello nazionale o regionale possono partecipare al sistema di gestione dell'AdR a seguito della manifestazione di interesse e conseguente inserimento delle sedi operative nel Sistema informativo unitario, che ne consentirà la relativa georeferenziazione.

La sperimentazione sarà sottoposta a continuo monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post, con il coinvolgimento delle regioni e province autonome, allo scopo di evidenziare la necessità di eventuali miglioramenti procedurali e operativi.

10.2 Estrazione del campione ai fini della sperimentazione

Il campione verrà selezionato individuando, tra coloro che avrebbero diritto all'assegno ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015 (beneficiari di NASpI da almeno 4 mesi), quelli il cui codice fiscale ha per ultimo carattere una particolare lettera estratta con procedura casuale.

L'estrazione casuale avverrà mediante l'utilizzo di un foglio elettronico che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) attribuzione di un numero casuale a ciascuna delle 26 lettere dell'alfabeto internazionale;
- b) ordinamento delle lettere in base all'ordine decrescente dei numeri casuali assegnati a ciascuna lettera;
- c) scelta della lettera cui è attribuito il numero casuale più elevato;
- d) inclusione di altre lettere, secondo l'ordine decrescente, fino al raggiungimento di un campione almeno pari a 20.000 unità;

Allo scopo di rendere più trasparente la scelta dell'ordine, si procederà a assegnare i numeri casuali 5 volte, scegliendo la quinta estrazione.

Con apposita delibera si darà atto dell'ordine risultante dall'estrazione.